

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI
per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza**

Art. 1 – Definizioni

[1] Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **tirocini curricolari**: esperienze formative svolte prima del conseguimento del titolo in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio;
- b) **tirocinante**: lo studente iscritto al corso di laurea magistrale in *Giurisprudenza* non oltre il 1° anno fuori corso;
- c) **soggetto promotore**: i Dipartimenti di Diritto Privato e di Diritto Pubblico dell'Università degli studi di Roma 'Tor Vergata';
- d) **soggetto ospitante**: le aziende pubbliche o private, nazionali o internazionali interessate ad accogliere i tirocinanti;
- e) **tutor universitario**: il responsabile designato dal soggetto promotore con il compito di monitorare l'andamento didattico-organizzativo delle attività del tirocinante;
- f) **tutor aziendale**: il responsabile designato dal soggetto ospitante con il compito di verificare che le attività del tirocinante siano coerenti con gli obiettivi previsti dal progetto formativo.

Art. 2 – Finalità

[1] I Dipartimenti di Diritto Privato e di Diritto Pubblico dell'Università degli studi di Roma 'Tor Vergata', in conformità con l'art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196 e con il successivo DM 142/98, promuovono e sostengono le attività di tirocinio curricolare a favore degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

[2] Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.

Art. 3 – Convenzione e progetti formativi

[1] I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.

[2] Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato, per ciascun tirocinio, un progetto formativo contenente:

- a) sede, durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
- b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando il raccordo con il percorso formativo del corso di laurea magistrale in *Giurisprudenza*;
- c) nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- d) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al successivo art. 7;
- e) eventuali facilitazioni previste (rimborsi, buoni pasto ecc. specificando se a lordo o al netto delle ritenute);
- f) settore aziendale di riferimento.

[3] Nel caso di tirocini internazionali, la convenzione e il progetto formativo possono essere redatti in una lingua diversa dall'italiano.

Art. 4 – Destinatari e selezione

[1] Possono accedere al tirocinio gli studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" non oltre il 1° anno fuori corso e che abbiano conseguito un numero di crediti non inferiore a 180 CFU al momento della presentazione della domanda.

[2] Tenendo in considerazione le necessità dei soggetti ospitanti e i profili professionali richiesti sarà indetto, per ogni anno accademico, un bando di selezione per l'assegnazione dei tirocini pubblicato sul sito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (www.juris.uniroma2.it).

Art. 5 – Obblighi dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti

[1] I soggetti ospitanti ed i tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti.

[2] Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare i regolamenti aziendali.

[3] I soggetti ospitanti sono tenuti a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.

[4] Le modalità, anche temporali, di svolgimento del tirocinio saranno concordate tra l'Università e il soggetto ospitante, e saranno vincolanti per i tirocinanti.

Art. 6 - Limiti numerici

[1] I soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- b) aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- c) aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.

Art. 7 – Copertura assicurativa

[1] L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile presso terzi.

[2] Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dei locali del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Art. 8 – Durata del tirocinio e attribuzione di CFU

[1] Ai fini dell'attribuzione dei crediti di cui al successivo comma 4, il tirocinante è tenuto a svolgere presso l'azienda ospitante 175 ore entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, oppure entro 24 mesi nel caso di studenti disabili.

[2] Al tirocinante può essere concessa una sospensione per maternità, gravi motivi personali o di salute, sulla base di adeguate dichiarazioni e/o certificazioni e dell'accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

[3] Il tirocinio curricolare, al fine di poter essere considerato per l'attribuzione dei crediti di cui al successivo comma 4, deve necessariamente concludersi almeno trenta giorni prima del conseguimento del titolo di laurea.

[4] Al termine del tirocinio curricolare, verificate le condizioni, al tirocinante saranno attribuiti 7 (sette) CFU individuati tra quelli a scelta dello studente.

Art. 9 – Verifica

[1] Al termine del periodo di tirocinio, il tutor aziendale redige una relazione sulle attività del tirocinante, all'esito della quale il tutor universitario attribuisce al tirocinante un voto espresso in trentesimi.

Art. 10 – Tirocini non attributivi di crediti formativi

[1] In aggiunta a quanto previsto negli articoli precedenti, per i tirocini che attribuiscono crediti formativi, è possibile organizzare, anche su richiesta e selezione operate dai soggetti ospitanti e secondo modalità non vincolate dal presente regolamento, tirocini non finalizzati al conseguimento di crediti formativi.

Art. 11 – Decorrenza del presente Regolamento

[1] Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (www.juris.uniroma2.it) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dei Dipartimenti.